

(N. 1468)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d' iniziativa dei Senatori FARINA, BITOSI e FERRARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1950

Modifica della disciplina concernente gli assegni familiari  
per i genitori dei dipendenti dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, ai fini della corresponsione degli assegni familiari per i genitori a carico, la posizione degli impiegati dello Stato è diversa e peggiore dei dipendenti privati. A parte la ingiustificabilità di tale sfavorevole discriminazione, sta di fatto che se si esamina la storia delle disposizioni emanate in materia dopo la restaurazione del regime democratico, ci si renderà conto facilmente che questa differenziazione è sostanzialmente frutto di un equivoco dovuto a vera e propria inerzia legislativa.

Ed infatti, il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, che istituiva assegni familiari supplementari di caro-vita per i dipendenti privati, stabiliva agli articoli 6 e 7 che gli assegni stessi erano dovuti per i genitori a carico, solo quando questi fossero conviventi con il lavoratore, perchè compresi nello stesso stato anagrafico di famiglia.

Sul paradigma di questa legge fu emanato il successivo decreto legislativo luogotenenziale 1945, n. 722, il quale, all'articolo 2, u. p., stabiliva che, per aver diritto alle quote complementari di caro-vita, l'impiegato dovesse

avere i genitori non solo a carico ma con lui conviventi. Successivamente è stato emanato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, il quale, regolando nuovamente gli assegni familiari per i dipendenti privati, ha, con l'articolo 9, modificato gli articoli 6 e 7 del succitato decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, eliminando la necessità del requisito della convivenza per aver diritto alle quote supplementari per i genitori a carico.

Ciò posto, appare evidente come una analoga norma in ordine alle quote complementari di caro-vita per gli impiegati dello Stato a modifica dell'articolo 2 del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 722 del 1945 sarebbe stata una esigenza logica e ispirata a indiscutibili criteri di giustizia e di equità.

Finora, invece, nulla si è fatto in tal senso, sì che appare necessario che sia presa dal Parlamento una iniziativa del genere in modo da eliminare uno stridente contrasto nel trattamento di categorie tra le quali le ingiustificate differenziazioni sono anche troppe.

DISEGNO DI LEGGE

---

*Articolo unico.*

Agli effetti del diritto alle quote complementari di caro-vita di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, si considerano a carico del dipendente i genitori che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479.